

**AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A REGIA
nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 "Azioni di miglioramento
dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il
supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari,
disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all'attivazione di interventi di change
management"**

ALLEGATO D

SPESE AMMISSIBILI

1. Spese personale dipendente

Al fine della determinazione dei costi del personale, il paragrafo 2 dell'articolo 68 del Regolamento generale (UE) 1303/2013 stabilisce la tariffa oraria applicabile, calcolata dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per un "tempo lavorativo standard", individuato in 1720 ore.

La tipologia di costo standard unitario attivata sul presente Avviso è definita quindi secondo il parametro di cui all'art. 68.2 del citato Regolamento, ovvero

$$\text{Costo orario del personale} = \frac{\text{I più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati}}{1720}$$

Al fine di determinare il costo si precisa che:

- il numeratore riguarda il costo annuo lordo per l'impiego la persona fisica che è coinvolta direttamente all'operazione;
- il costo annuo lordo per l'impiego è rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, in linea con i contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti;
- il più recente costo annuo lordo per l'impiego deve essere documentato tramite documenti contabili, i riepiloghi delle buste paga, etc. Queste informazioni devono essere sempre verificabili;
- i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati implicano che si disponga di un periodo di riferimento nel passato della durata di un anno (12 mesi consecutivi) e che non è possibile usare i dati relativi a periodi successivi alla firma del documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- le 1720 ore indicate al denominatore non possono essere messe in questione.

Di seguito si elenca la documentazione giustificativa necessaria per la rendicontazione di tale tipologia di costo:

- Per il solo "più recente costo annuo lordo per l'impiego" in base al quale determinare il costo orario:
 - Cedolini paga del personale associato al progetto e con indicazione dell'importo esposto alla base di calcolo del costo orario annuale lordo;
 - documenti attestanti il pagamento netto a favore del dipendente (ad es. mandati di pagamento, bonifico bancario/CRO). Nel caso di Mandati cumulativi sarà necessario allegare prospetto di dettaglio da cui si evincono i nominativi del personale;
 - documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute/oneri /contributi sociali (F24 quietanzati). Nel caso di F24 cumulativi, sarà necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) con allegato Prospetto di raccordo degli F24 che evidenzia - nel dettaglio - la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto.
- Per la rendicontazione a costi standard:
 - ordine di servizio/atto amministrativo con il quale il collaboratore viene assegnato al

progetto;

- timesheet timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l'indicazione delle ore lavorate sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile;
- prospetto riepilogativo protocollato e firmato con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario e riferimento pagamento.

Ai fini del presente Avviso, sono ricompresi nel personale dipendente le seguenti tipologie di personale docente e non docente¹:

a) Personale della carriera universitaria, riferita alle attività di ricerca e didattica:

- Professore di I fascia.
- Professore di II fascia.
- Ricercatore a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento).
- Assistenti universitari (ruolo ad esaurimento).
- Ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) Legge 240 del 2010. Si tratta di contratti triennali non rinnovabili al termine dei quali è possibile accedere direttamente al ruolo di Professore di II fascia, se in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, e a seguito di valutazione positiva dell'ateneo.
- Ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) Legge 240 del 2010. Si tratta di contratti della durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori due 2 anni.
- Professore straordinario a tempo determinato prevista dall'articolo 1, comma 12 della Legge 230 del 2005. Si tratta di una figura di Professore con contratto di 3 anni rinnovabile per ulteriori 3 anni, finanziato da soggetti esterni per attività di ricerca, riservato a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione.

b) Personale non docente: sono inclusi i collaboratori linguistici; i tecnici – amministrativi -bibliotecari; i dirigenti di prima e seconda fascia.

Ai fini del presente Avviso, per come rilevabile dal successivo punto 2, gli assegnisti di ricerca, così come i borsisti di ricerca, sono inquadrati come "personale esterno".

2. Spese di personale esterno – assegnisti di ricerca e borsisti

Il costo per gli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art.22 della legge 30/12/2010, n.240 è riconosciuto nella misura determinata con decreto ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011 maggiorate degli oneri di legge o, laddove presente, l'importo definito dal Regolamento di Ateneo.

Il costo per le borse di ricerca è riconosciuto nella misura definita dal Regolamento di Ateneo o da altro atto amministrativo dell'Ateneo.

Ai fini della rendicontazione di tale tipologia di costo il Beneficiario dovrà produrre la documentazione relativa alle procedure selettive utilizzate e al controllo e valutazione dell'attività svolta come previsto dal regolamento

¹ Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca

dell'Ateneo di riferimento.

3. Spese ammissibili residue

Ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 68 ter "Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale "comma 1 "Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile".

Nell'ambito del presente avviso sarà riconosciuto il costo per le spese residue nella misura del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale (costi personale interno + costi assegnisti e borsisti di ricerca). Sono comprese in tale voce: costi indiretti, spese di viaggio, vitto e alloggio, spese per acquisizioni di attrezzature e servizi e ogni altro ulteriore costo diretto ammissibile diverso dal personale.